

D.D.L. N°24 DEL 28/10/1998

"NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE
DEL LAVORO E DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO".



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA SETTORE RAGIONERIA UFFICIO IMPEGNI

Alla Segreteria della
Giunta Regionale

Sede

Alla Segreteria della
Presidenza della G. Regionale

Sede

All' Ufficio Legislativo
della Giunta Regionale

Sede


All' Assessorato LAVORO E
COOPERAZIONE.....

Sede

Prot. n° 20/P/ 1822 /U.I. del **26 OTT 1998**

OGGETTO: S.D.D.L. : "NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO E DI SERVIZI ALL'IMPIEGO".....

(L.R.17/77 art.20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)




- X1. Munito del visto di questo Settore.
- 2. Privo del visto con le seguenti osservazioni:

tenuto conto delle osservazioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 12 (Riforma finanziaria)



- 1 -



Il Coordinatore
(dr. Carlo Siciliani)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

ALLEGATO "C" d.g.r. 395/94

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA.GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: Settore LAVORO E COOPERAZIONE

D.D.L. : <<Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego>>

REFERTO TECNICO

(Art. 20 L.R. 17/77 modif. dalla L.R. 9/93)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si riferiscono prevalentemente alle retribuzioni del personale che sarà trasferito alla Regione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Tale spesa sarà coperta integralmente da corrispondenti trasferimenti statali ai sensi dell'articolo 7, comma 8, dello stesso decreto legislativo.

Capitolo/i di Entrata: c.n.i. <<Risorse trasferite dalla Stato (D.Lgvo 469/97)>>

Capitolo/i di spesa: c.n.i. <<Spese per l'attuazione del D.Lgvo 469/97 e retribuzioni personale trasferito>>

Spesa riferita al presente bilancio: Per l'esercizio 1998 non è prevista alcuna spesa.

Spesa riferita ai bilanci futuri:
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Le spese per gli esercizi futuri saranno contenute entro i limiti delle risorse trasferite dallo Stato. A carico della Regione potranno essere imputate eventuali quote di partecipazione per progetti cofinanziati dallo Stato e dalla U.E., da definire, comunque, in sede di approvazione del bilancio per ciascun esercizio finanziario.

Note: Si allega copia della nota del Ministero del Tesoro riferita alla copertura di spesa per l'esercizio 1999.


Dirigente Settore/Ufficio


Parere del Settore Ragioneria

Nulla osta in ordine a quanto rappresentato tenuto conto delle specificazioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 12 (Riforma finanziaria)

Parere negativo per :



Dirigente Settore/Ufficio






Regione Puglia


RELAZIONE

Con il presente disegno di legge s'intende definire il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro finora organizzati e gestiti direttamente dallo Stato attraverso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le sue articolazioni nel territorio.

L'esigenza di pervenire in tempi brevi ad un concreto e reale "decentramento" non corrisponde solo alla volontà da parte del governo centrale di dar attuazione ad una opzione politica ma trae la sua forza dalla ineludibile necessità di fornire nell'ambito dei servizi all'impiego il massimo dell'integrazione tra le politiche attive del lavoro e quelle formative incentivando così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sia a livello privato che pubblico.

Con il presente articolato si vuole raggiungere, nel campo delle politiche in materia di lavoro, l'obiettivo di regolare funzioni e compiti dei vari Enti competenti per costruire alla fine un sistema integrato di servizi che opereranno all'interno di una politica di piano che a sua volta dovrà essere il risultato della concertazione e del dialogo sociale.

In questo passaggio, apparentemente complicato, col termine "sistema integrato" si fa riferimento ad un complesso di meccanismi di strutture che pur essendo per loro natura autonome come entità astratte sono in questo caso rigorosamente interdipendenti poiché il funzionamento di ciascuno è legato a quello degli altri e in qualche modo, ognuno esercita il controllo sugli altri; da qui ne discende l'articolazione stellare o "sistemica" sia a livello di iniziativa politica sia a livello





Regione Puglia

organizzativo/funzionale; nel primo ambito il Consiglio regionale, la Giunta, il tavolo delle Commissioni, il metodo della concertazione e del dialogo sociale, nel secondo "Strutture ed Ente strumentale della Regione", "Provincia", "Centri territoriali per l'impiego".

I principi fondamentali su cui è incardinato lo schema che si propone sono perfettamente coincidenti con quelli che la cultura attuale ritiene essere ineludibili nel processo di rinnovamento e riforma della Pubblica Amministrazione e che sono quelli che puntano alla semplificazione delle procedure, al decentramento amministrativo e all'autonomia decisionale; in questa proposta difatti, attraverso un riassetto ed una redistribuzione di compiti e funzioni vengono rilanciati e rivitalizzati Enti tradizionali, l'Amministrazione provinciale e nuove strutture quali la rinnovata agenzia Ente Regionale per il lavoro, la Commissione regionale e provinciale, i Centri per l'impiego.

In un progetto istituzionale così pensato alla Regione viene ad essere assegnato il compito di "cerniera" tra le iniziative di piano promosse nella Comunità europea e nel governo centrale e quelle che dovranno essere assunte a livello locale; alla Provincia vengono assegnati prevalentemente compiti organizzativi, ai centri territoriali compiti meramente esecutivi.

La Regione diviene pertanto un soggetto cui compete la definizione di compiti di programmazione, da concordare e predisporre per mezzo dei tavoli della concertazione e del dialogo sociale, e di legislazione attuativa delle politiche attive nel campo del lavoro.

La parte attuativa di competenza regionale va affidata alla rinnovata agenzia per il lavoro ovvero <<Ente regionale per il lavoro>> che assume la veste giuridica di *ente strumentale regionale*.





Regione Puglia

6.

Con riguardo alle specifiche disposizioni si evidenziano in particolare i seguenti aspetti.

Il TITOLO I stabilisce le finalità della legge provvedendo ad una puntuale definizione del *Sistema regionale per l'impiego*, organizzato in sottosistemi territoriali e funzionali, che a loro volta rispondono a procedure di programmazione e di coordinamento, anch'esse determinate dalla concertazione tra le parti sociali e le istituzioni (art. 2).

Con il TITOLO II (artt. 3-5) si definiscono le funzioni ed i compiti della Regione. In particolare alla Regione vengono riconosciuti compiti di legislazione, programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo in materia di politiche attive del lavoro nonché le competenze rivenienti dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 469/97 (art.3).


Ogni iniziativa in ordine alle politiche attive del lavoro è oggetto di un piano annuale e pluriennale, approvati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale (art. 4).

E' prevista infine l'istituzione dell'Ente Regionale per il Lavoro, dotato di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile con compiti di collegamento tra le realtà locali (Enti, Consorzi, soggetti privati ecc.) e la Giunta Regionale, da cui dipende e alla quale annualmente risponde delle proprie attività.

Allo stesso, oltre a compiti di supporto tecnico progettuale, è affidata la gestione e l'interconnessione del Servizio Informativo Lavoro Puglia con il S.I.L. Nazionale.

Analogo supporto tecnico progettuale e di raccordo sistemico è garantito alle Commissioni, alle strutture di carattere provinciale e ai Centri Territoriali per l'Impiego.

Riguardo alle modalità di funzionamento dell'Ente, si rinvia ad





Regione Puglia

un apposito Regolamento generale da approvarsi da parte del Consiglio Regionale (art. 5).

Con il TITOLO III vengono indicate, nello specifico, le attribuzioni delle Amministrazioni Provinciali, che nell'ottica e nello spirito della presente legge rappresentano in via esclusiva il fulcro operativo di tutta la gestione dei servizi in materia lavoro nonché il principale promotore di proposte per il riordino e l'innovazione.

Esse sono, inoltre, titolate a raccodarsi, tramite strumenti da esse individuati, con tutti gli Enti locali (art. 6).

L'articolo 7 è dedicato alla costituzione dei Centri Territoriali per l'impiego che rappresentano l'articolazione finale del sottosistema territoriale. Essi, su base distrettuale indicata dalla Regione, sono individuati e costituiti da ciascuna provincia.


Ai Centri Territoriali, oltre alle attuali attività di istituto quali il collocamento ecc..., potranno essere successivamente attribuiti compiti operativi in materia di orientamento professionale, l'informazione sulle attività formative e la consulenza su tutti gli aspetti e le problematiche concernenti l'occupazione e gli incentivi in materia di lavoro.

Con il TITOLO IV "Riordino e istituzione organi collegiali", si è provveduto a disciplinare la costituzione di organismi quali sede di dialogo sociale e di concertazione tra parti sociali e istituzioni. Nella loro composizione si è tenuto conto, in ordine al criterio della rappresentatività, del metodo utilizzato dal C.N.E.L.

Al fine di garantire una maggiore snellezza nell'esame delle varie problematiche, senza tralasciare la dovuta attenzione alle specifiche esigenze dei vari settori, in particolare per l'agricoltura, sono state previste anche sottocommissioni competenti per materia (artt. 8 e 9).



-6-



[Handwritten signature]

1/1/11




Regione Puglia

Il TITOLO V (artt. 10-12) è dedicato alla disciplina delle *risorse umane, strumentali e finanziarie* previste per l'applicazione della presente legge. Trattasi di disposizioni di carattere generale in quanto, per la concreta operatività, si attende l'emanazione degli appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati dall'articolo 7 del decreto legislativo 469/97.

Nel TITOLO VI, infine, sono previste norme transitorie per disciplinare la fase di passaggio del personale alla Regione, e finali per sancire il principio del potere sostitutivo, anche ai sensi del decreto legislativo n. 112/98, in caso di accertata inattività da parte di Enti interessati a provvedere.

L'ASSESSORE

Nino Marmo



17 -



Regione Puglia

Schema di disegno di legge avente ad oggetto:

<<Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego>>

(Testo emendato)

Bari, 12 ottobre 1998



h



Regione Puglia

10.

Schema di disegno di legge avente ad oggetto:

<<Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego>>



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli Enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione Europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro ed alla crescita professionale.





Regione Puglia

11.

Art. 2

Sistema regionale per l'impiego


1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.



3. Il sistema regionale per l'impiego, si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali, favorendo in particolare:

- la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
- l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
- la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
- il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del SILP (Sistema Informativo Lavoro - Puglia) con il sistema degli Enti Bilaterali e l'Osservatorio Regionale Banche - Imprese;
- l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli Enti Locali.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'«Ente regionale per il lavoro» di cui al successivo articolo 5 ed i «Centri Territoriali per l'Impiego» costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.



- 10 -





Regione Puglia

12.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE - ISTITUZIONE DELL' ENTE REGIONALE LAVORO

Art. 3

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione ed il controllo delle iniziative:

- a) per incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio -sistema rete- EURES;
- b) per l'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 25 legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per l'inserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di Accompagnamento al Lavoro - S.A.L.);
- d) la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
- e) per l'attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, Piani di Inserimento Professionale di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive integrazioni;
- f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;
- g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a :

- a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria ;



-11-

